



CITTA' DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Tel 0828 812111

Servizio Pubblica Istruzione

**Procedura telematica negoziata ai sensi dell'art.50, co.1, lett.e, del D.Lgs.n.36/2023 per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto SAI (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA) Decreto Ministero dell'Interno del 26 settembre 2022 n. 35312 finanziamento dei progetti SAI Categoria Ordinari mediante Richiesta di Offerta sul MePA.
CIG: A03AC352F8**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA	11
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI.....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4. INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIE	20
10.1. GARANZIA PROVVISORIA	20
10.2. GARANZIA DEFINITIVA.....	21
11. SOPRALLUOGO.....	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23

13.1.	<i>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</i>	24
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
15.1.	<i>DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE</i>	28
15.1.1.	<i>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO AGGIORNATO AL CODICE 36/2023</i>	30
15.2.	<i>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14</i> 32	
15.3.	<i>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</i>	33
15.4.	<i>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</i>	33
16.	OFFERTA TECNICA	35
17.	OFFERTA ECONOMICA	37
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1.	<i>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</i>	39
18.2.	<i>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</i> 41	
18.3.	<i>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</i> 43	
18.4.	<i>METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI</i>	43
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	45
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	46
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	48
27.	ACCESSO AGLI ATTI	48
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	49

PREMESSE

Con determina a contrarre n.26/2023 Registro Generale 2672/2023, questa Amministrazione ha deciso individuare il soggetto attuatore del progetto SAI (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA) Decreto Ministero dell'Interno del 26 settembre 2022, Decreto Ministero dell'Interno Prot. N. 7408 del 27 febbraio 2023, Decreto Ministero dell'Interno Prot.10019 del 15 marzo 2023 e successive eventuali proroghe

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto Acquistinretepa (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata mediante accordo quadro con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.50 co.4 e dell'art.108 co.2 del D.Lgs.n.36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.Lgs.n.82/2005, dal DCPM n.148/2021 per quanto compatibile con la Piattaforma di negoziazione utilizzata, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa tenuto conto della presente tipologia di procedura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione e dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria/e di abilitazione indicati al paragrafo 6.1. e relativi Capitolato d'oneri e Condizioni generali, dall'ulteriore documentazione tecnica (Patto di integrità etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui a paragrafo 2.2.

Nell'ambito delle citate Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione nonché nella documentazione/manuali disponibili a sistema (Funzionalità "Wiki") sono indicate le dimensioni massime dei file gestite dal Sistema telematico nelle diverse sezioni/funzioni del Portale.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale "Acquistinretepa" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento del servizio: Codice NUTS ITF35 - Comune di Capaccio Paestum (SA)

Il **Responsabile unico di progetto**, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.36/2023, è la d.ssa Elisabetta Delli Santi Responsabile Politiche Sociali e dell'immigrazione.

Mod. PTND Rev 10 del 2023	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MePA - OEPV	4
---------------------------	---	---

In adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Capaccio con la Prefettura di Salerno, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le clausole Antimafia riportate nel Protocollo di Intesa del 27/05/2009 sottoscritto fra Prefettura di Salerno e Comune di Capaccio.

Il procedimento di gara sarà gestito nel rispetto dei termini massimi previsti dall'art.17 co.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n.36/2023 (Codice dei contratti) e delle Linee guida/Regole dell'AGID, tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;
- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile; comportamento;
- ✓ secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- ✓ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.capaccio.sa.it/> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione amministrativa. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di lancio della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3. del presente disciplinare;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente disciplinare;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente disciplinare -, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

1. il Disciplinare di gara;
2. il Capitolato speciale;
3. la Scheda manodopera
4. DGUE Documento di gara unico europeo **aggiornato al Codice n.36/2023**;
5. il modello dichiarazioni integrative;

6. protocollo di legalità del 27/05/2009;
7. documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica sul sito internet:

- <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (Portale Acquistinretepa.it)

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura MePA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Con riferimento allo schema di contratto, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito www.acquistinretepa.it entro i termini riportati sullo stesso Portale. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica e sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma o il sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare la Piattaforma telematica secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore di sistema, ovvero in particolare:

- a) la sezione "Documentazione" e – per le RDO Aperte – i "Comunicati" attraverso i quali la Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e documentazione di gara rivolti a tutti gli operatori economici.
nonché
- b) la sezione "Richieste chiarimenti" per i quesiti dallo stesso inoltrati, se tale funzionalità risulti attivata dal Gestore della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo e.dellisanti@pec.comune.capaccio.sa.it.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

a) all'aggiudicazione;

b) all'esclusione;

c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;

d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando anche il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n.148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs.n.82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt.6-bis e 6-ter e 6-quater del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "**l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo** sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese " il proprio indirizzo di posta elettronica (come stabilito anche dalla Cassazione Sez. Civile con Ordinanza n. 16365/2018);
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di **irreperibilità colpevole del destinatario**, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
- dunque è valida la notifica eseguita tramite Pec ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato.
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- **l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;**
- **ricadono sull'operatore "inadempiente"** le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, di seguito indicato, è costituito da un unico lotto poiché non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per le quali è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente:

N.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo Prezzo fisso mensile oltre Iva al 5%
1	Servizi di accoglienza integrata e connessi di n. 50 beneficiari del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - categoria ORDINARI-Progetto SAI	85311000-2	58.968,25 euro (su base mensile)
Importo prezzo mensile oltre IVA			58.968,25 euro
Importo complessivo stimato dell'Accordo quadro (12 mesi) oltre IVA			707.619,00 euro

L'importo mensile assume la forma di un prezzo determinato da quanto previsto nel Piano Finanziario preventivo per n. 50 beneficiari del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - categoria ORDINARI-Progetto SAI.

L'appalto è stato finanziato per il 2023 con decreto Ministero dell'Interno del 26/09/2022 n. 35312 che ha ammesso a finanziamento n. 81 progetti SAI - categoria ORDINARI per complessivi 2.066 posti; Decreto Ministero dell'Interno Prot. N. 7408 del 27 febbraio 2023, Decreto Ministero dell'Interno Prot.10019 del 15 marzo 2023 e successive eventuali proroghe

Sulla base delle vigenti disposizioni si precisa che si procederà ad ordinare all'aggiudicatario il servizio tenuto conto dell'importo del finanziamento effettivo che sarà riconosciuto all'Ente per il 2024.

L'importo complessivo stimato dell'Accordo quadro sopra indicato costituirà l'importo massimo stimato di spesa per la durata del contratto; non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro.

Si ribadisce, pertanto, che l'importo complessivo stimato dell'Accordo quadro è solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato. Ove, alla scadenza del termine di naturale scadenza, fossero ancora in corso attività richieste con ordinativi emessi all'interno del periodo contrattuale dell'Accordo Quadro, le stesse dovranno essere portate a compimento nel rispetto di quanto indicato nello specifico ordine. In tal caso il termine di scadenza con il solo riferimento all'ordinativo in corso si intende prorogato per il

periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi.

Nell'Allegato Scheda "Manodopera" sono indicati i costi della manodopera, il CCNL di riferimento, l'elenco del personale uscente anche ai fini del rispetto delle clausole sociali.

3.1. DURATA

La durata stimata massima dell'accordo quadro è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previsti opzioni e/o rinnovi

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... giorni [indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta], dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

* * *

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

* * *

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle

autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

0) Abilitazione MePA relativa al Bando Servizi Categoria di abilitazione Servizi sociali vari.

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato negli ultimi 3 esercizi precedenti al termine di scadenza presentazione offerte almeno pari € 1.000.000 euro; tale requisito è richiesto atteso che in considerazione della specificità dei servizi in questione, al fine di reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito a regola d'arte negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di lancio della procedura: uno o più contratti analoghi di importo complessivo pari ad almeno Euro 400.000 IVA esclusa. Per servizio analogo si intende Accoglienza e/o gestione progetti rifugiati.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi (forniture) siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore delle relative prestazioni, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi delle prestazioni di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

6.4. INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il **requisito dell'Abilitazione MePA** di cui al paragrafo 6.1.lett. 0) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese / Albo delle Imprese artigiane / Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. lettera a) deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei contratti analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. a1) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 6.1.lett. 0) deve essere posseduto dal Consorzio.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese / Albo delle Imprese artigiane / Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art.100 del Codice, devono essere posseduti come di seguito specificato:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Per la documentazione da presentare in caso di avvalimento si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 15.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3.
- b. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di

mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché -nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera- la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge - dichiarare a pena di esclusione la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la sezione C della Parte II del DGUE.

Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - **ove ammesso e nei limiti di legge** - dichiarare nell'ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare; si precisa che per il subappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l'apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest'ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e disponibile nell'ambito dell'offerta economica.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come indicato negli atti di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato negli atti di gara

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegata Scheda Manodopera.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente:

- a) si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
 - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

- b) è tenuto al rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

10. GARANZIE

10.1. GARANZIA PROVVISORIA

Considerata la complessità delle prestazioni da appaltare nonché l'esigenza di garantire pienamente il raggiungimento dell'obiettivo collegato al finanziamento ricevuto, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo stimato dell'accordo quadro come indicato al paragrafo 3. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) d), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento] dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di costituzione della cauzione mediante bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme di seguito indicate:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2. GARANZIA DEFINITIVA

Fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art.53 co.4 del D.Lgs.n.36/2023, ai sensi dell'art.117 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà presentare tutti gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art.65 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo in quanto le strutture di accoglienza dovranno essere messe a disposizione dal soggetto attuatore individuato.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. **per un importo pari a € 77** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621/2022 come pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" a cui si rinvia.

A comprova del versamento i concorrenti allegano *(nella busta documentazione) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento* del contributo a favore dell'A.N.A.C., **corredata da dichiarazione** che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. n. 82/2005 *(Copie informatiche di documenti analogici)* e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 *(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici)* e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, *(lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni).*

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo "**TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE**" è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo "**LIMITE STIPULA CONTRATTO**" è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale;
- nel campo "**LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI**" è inserita la data, indicata nel paragrafo 3.1., entro la quale l'operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l'esecuzione del servizio.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati in Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione sul portale Acquistinretepa una capacità pari alla dimensione massima di 20MB per singolo file.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- ✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
- ✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
- ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

L'“**OFFERTA**”, per ciascun lotto se l'affidamento è diviso in lotti, è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Nel rispetto delle modalità operative previste nella documentazione di sistema, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
- In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia - ove richiesta - fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL sono sanabili.
- se previsto al paragrafo 9 del disciplinare, la mancata presentazione della dichiarazione di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la mancata presentazione di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sono sanabili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche;
- se previsto al paragrafo 9 del disciplinare, la mancata presentazione nell'ambito della busta amministrativa della dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare nonché la mancata presentazione della dichiarazione di impegno ad assicurare quanto stabilito dallo stesso paragrafo 9 relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, o relativamente ai requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.113 del Codice, nonché la relativa documentazione probatoria, sono sanabili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

* * *

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione Documentazione Amministrativa - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale - la documentazione di seguito riportata utilizzando - ove previste - le specifiche righe presenti già a video:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di partecipazione MEPA (generata direttamente tramite il Portale) da sottoscrivere secondo le stesse modalità previste per le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1.; tale documento va presentato solo se presente la relativa riga;
- 2) Dichiarazioni di partecipazione integrative di cui al paragrafo 15.1 (vedi modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- 3) DGUE aggiornato al Codice 36/2023 di cui al paragrafo 15.1.1 (vedi modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- 4) dichiarazione integrativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2 (già presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante) completa di documentazione ivi prevista;
- 5) PASSoe;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 9) in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara (vedasi Scheda Manodopera), documentazione probatoria sull'equivalenza delle tutele del CCNL indicato in gara;
- 10) il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al paragrafo 9;
- 11) documentazione prevista dal paragrafo 9 del disciplinare relativamente al rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

* * *

Con riferimento al PASSOE si precisa quanto segue:

- a) il PASSoe deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente;
- b) in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutti gli operatori che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- c) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.65 comma 2 lettere b), c) e d) del d.lgs.36/2023, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- d) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera f) del d.lgs.36/2023, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, **qualora il PassOE non sia stato già allegato**, si procederà a richiederne la produzione – pena l’esclusione – **entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque)** dalla trasmissione della relativa richiesta.

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- il modello Dichiarazioni di partecipazione integrative (modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- il DGUE (*Documento di gara unico europeo*) aggiornato al Codice 36/2023;
- il modello Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento (modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante).

15.1. DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE

La presentazione delle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto quest’ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le dichiarazioni sottoscritte digitalmente come di seguito specificato:

0. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti e non per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
4.
 - a. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
 - b. di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato.

- c. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel rispetto delle quote % indicate dalla stazione appaltante al paragrafo 9 relativamente sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile;
- d. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 6. di accettare il protocollo di legalità del 27/05/2009 sottoscritto dal Comune di Capaccio-Paestum con la Prefettura di Salerno. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- 7. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 9. in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché – se pertinente - dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. NB: Il concorrente deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- 10. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 50/2016.
- 11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.
- 12. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005.
- 13. gli estremi del conto corrente - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente - su cui si richiede lo svincolo della cauzione.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno delle dichiarazioni stesse, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le suindicate dichiarazioni vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nell'ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) comma 2 dell'art.65 del Codice” si precisa quanto segue fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi:

- **in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente da ciascun operatore associato/consorziato;
- **in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente dal mandatario/capofila nonché – in qualità di operatori economici – da ciascuna associata/ consorziata;
- **in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) comma 2 dell'art.65 del Codice:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente
 - a) dal Consorzio
nonché
 - b) da ciascuna consorziata - in qualità di operatore economico - per conto delle quali il Consorzio dichiara di partecipare/esecutrici; in particolare:
 - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
 - al divieto di partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
 - codice di comportamento (se previsto)
 - patti/protocolli di legalità (se previsto)
 - iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l'attività eseguita è attinente ai settori di cui all'art 1, comma 53 della Legge n.190/12);
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale così come previsto dal paragrafo 15.2. completa della documentazione ivi indicata;
 - ipotesi di operatori non residenti
 - trattamento dati;
 - conformità copie;
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **in caso di GEIE** ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

15.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO AGGIORNATO AL CODICE 36/2023

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello DGUE aggiornato al Codice 36/2023 predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello “DGUE aggiornato al Codice 36/2023” si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al paragrafo 15.3

- **In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» (**alfa**) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 6.1. del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2. del presente disciplinare, se previsti;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3. del presente disciplinare, se previsti;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 6.3. del presente disciplinare, se previsti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre/executori.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche nell'ipotesi di:

- RTI / Consorzi ordinari / GEIE (operatori con ruolo di mandanti);
- aggregazioni di imprese di rete;
- consorzi cooperativi / consorzi artigiani / consorzi stabili (ivi comprese le consorziate esecutrici);

- avvalimento (impresa ausiliaria).

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria – utilizzando preferibilmente il modello n.2 predisposto dalla Stazione Appaltante - relative a:
 - dati identificativi dei soggetti ex art.94;
 - iscrizione o domanda di iscrizione white list (se l'avvalimento è attinente ai settori di cui all'art 1, comma 53 della Legge n.190/12);
 - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 15.2)
 - ipotesi di operatori non residenti
 - trattamento dati;
 - conformità copie;
- 2) dichiarazioni di cui al paragrafo 15.1.1 “DGUE aggiornato al Codice 36/2023”, sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; non è possibile utilizzare la sezione «**α**» (**alfa**) della **Parte IV**;
- 3) dichiarazione di avvalimento di cui all'art.104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs.n.110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005. Nel caso di avvalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento può essere presentato anche nell'offerta tecnica.
- 5) Documentazione di cui al paragrafo 15.2 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria, se non inserita già nel PASSOE del concorrente.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi da 15 a 15.3, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Mod. PTND Rev 10 del 2023	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MePA - OEPV	33
---------------------------	---	----

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs.n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.n.82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'ambito della sezione "Offerta", l'operatore economico, previa compilazione dei campi eventualmente presenti a video, deve inserire l'offerta tecnica, completa di allegati ove previsti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri (ove previsti) di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo paragrafo 18.1..

In particolare, l'operatore dovrà allegare la documentazione di seguito riportata:

- ⇒ **il file relativo alla c.d. "Offerta tecnica di sistema" (se presente la riga),** creato utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA;
- ⇒ **la propria RELAZIONE TECNICA,** predisposta direttamente dal concorrente, che non dovrà superare complessivamente 40 (quaranta) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico – nell'ambito della documentazione amministrativa- abbia dichiarato, fornendone adeguata e comprovata motivazione, di non autorizzare l'accesso alla propria

offerta, dovrà - a fini acceleratori della gestione dell'accesso agli atti- allegare anche una copia firmata dei documenti costituenti l'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di avvalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, va allegato il contratto di avvalimento, se non già trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa.

Nella predisposizione della propria offerta tecnica, il concorrente deve tener conto di quanto segue:

❖ L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Si precisa quanto segue:

- a) l'offerta tecnica - come sopra descritta, completa di allegati ove previsti- deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
- b) In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- in caso di **GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del Codice**: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica. Si invitano i concorrenti ad accorpere l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nell'ambito della sezione "Offerta", l'operatore economico, previa compilazione dei campi presenti a video, deve inserire l'offerta economica contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

⇒ il file relativo alla propria offerta economica (in corrispondenza della riga "Documento di offerta economica di sistema) utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:

a) **prezzo fisso mensile stabilito nel disciplinare**

b) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice espressi in valore percentuale rispetto all'offerta presentata; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %). Per la corretta individuazione dei costi della manodopera da quantificare e della manodopera intellettuale sottratta all'obbligo dichiarativo in sede di offerta si invita, tra l'altro, a far riferimento ai principi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V 28 luglio 2020 n. 4806.

NB: Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

c) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del Codice espressi in valore percentuale rispetto all'offerta presentata; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti – gli ulteriori file allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

- Si precisa, altresì, che l'offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co.2 lett. b) , c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
 - in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

* * * *

Per la compilazione dell'offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibile – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo / uno o più importi unitari a base d'asta ovvero, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex DL. n.66/2014.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito specificato.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Mod. PTND Rev 10 del 2023	Procedure Telematiche Negoziate Disciplinare MePA - OEPV	38
---------------------------	---	----

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:								
n°	criteri di valutazione	di	max punti		sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti Q	max punti T
1	Qualità della proposta realizzativa		15	1.1	Grado di coerenza, completezza e aderenza della proposta realizzativa rispetto agli obiettivi indicati nel Capitolato speciale d'Appalto, alle “Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti Asilo e Rifugiati” allegate al D.M. 10.08.2016 e al “Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria”, nonché il grado di flessibilità e fattibilità della proposta.	15		

2	Servizi minimi e ulteriori servizi	40	2.1	Il grado di definizione nella presentazione dei servizi connessi all'accoglienza di base integrata	10		
			2.2	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari	5		
			2.3	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di mediazione linguistico culturale	5		
			2.4	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di consulenza legale	5		
			2.5	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di orientamento e formazione al lavoro	5		
			2.6	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale.	5		
			2.7	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di orientamento ed accompagnamento all'inserimento sociale.	5		
3	Personale e gruppo di lavoro	25	3.1	Il grado di definizione nella presentazione di tutto il personale coinvolto nel progetto e relativa competenza e professionalità: personale tecnico e amministrativo, personale assegnato ai servizi di accoglienza che costituisce le equipe di lavoro (comunità e appartamenti), personale per gli ulteriori servizi.	10		
			3.2	Grado di congruenza, con l'oggetto del servizio, del piano dettagliato di formazione e supervisione degli operatori, da realizzarsi nel corso della durata dell'appalto e i cui oneri (orari e finanziari) restano a carico della Ditta aggiudicataria, con descrizione delle modalità di verifica sulle competenze acquisite	10		
			3.3	Grado di definizione delle modalità dell'equipe di far fronte a situazioni emergenziali.	5		

4	Servizi aggiuntivi e migliorativi	10	4.1	Saranno valutate iniziative aggiuntive e migliorative rispetto ai servizi minimi. Per i predetti servizi si valuterà l'attinenza al servizio, l'eshaustività e la concreta fattibilità delle proposte e i risultati attesi, oltre che la pertinenza rispetto al progetto e ai principi del sistema SPRAR.	10		
5	Conoscenza del contesto territoriale	10	5.1	Analisi del contesto territoriale e descrizione delle modalità di partecipazione ad una rete territoriale. Puntuale descrizione della capacità di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente ad enti pubblici e soggetti del terzo settore ed indicazioni di eventuali protocolli e/o accordi offerti	10		
Totale.					100		
PUNTI TOTALI 100							

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Descrizioni non concrete e vaghe sono suscettibili di avere punteggi nulli.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 per il punteggio tecnico complessivo.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

NULLA	0,00	Trattazione non valutabile in quanto i concorrenti offrono una prestazione corrispondente al minimo richiesto dal capitolato d'appalto, senza alcuna proposta di miglioramento rispetto a quanto già richiesto, o nel caso in cui i concorrenti non presentano alcuna proposta o nel caso in cui i concorrenti rendano una descrizione vaga e non quantificata.
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi, e all'offerta economica così predisposta verrà attribuito il punteggio di 0 punti.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio del concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [*indica il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*]

Si precisa quanto segue:

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) e all'offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento per migliorare la propria proposta, il concorrente è tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art.104 del Codice e al paragrafo 7.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.

La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Ai fini della gestione operativa delle operazioni di gara, il RUP ovvero – se nominato- il Responsabile di fase/Seggio di gara/Commissione giudicatrice si avvale dei “ruoli” attivati sul Portale.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA nel rispetto della disciplina di cui all’art.15 del Codice e all’Allegato I.2, e di seguito sinteticamente riportato:

- 1) accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema,
- 2) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 3) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- 4) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- 5) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA di seguito riportato.

La data e l'ora della seduta/e di apertura delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche - qualora non avvenga in continuità con la prima seduta di valutazione della documentazione amministrativa - sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par.20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, le offerte imputate a sistema.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, se prevista.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stata effettuata la valutazione.

Per la gestione operativa delle attività/comandi da azionare nell'ambito della Piattaforma telematica, la Commissione può avvalersi dei ruoli attivati sul Portale.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato ai sensi dell'art.17 del D.L.gs.n.36/2023 tenuto conto, tra l'altro, di quanto segue:

- a) la proposta di aggiudicazione risulti legittima e conforme all'interesse pubblico; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;
- b) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- c) il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- d) a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione;
- e) a seguito della verifica (attivata o meno tenuto conto della prestazione oggetto del contratto), degli elementi costitutivi/migliorativi ove previsti oggetto di offerta, fatta salva la facoltà di effettuare tale controllo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dopo la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ove richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà – anche contestualmente –:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.90, co. 5, lett. a) del D.Lgs.36/2023;
2. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri nell'ipotesi di stipula mediante corrispondenza;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - Garanzia definitiva, ove prevista;
 - (*in caso di ATI*): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.68 del D.Lgs.n.36/2023 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - (*in caso di consorzi – associazioni – onlus*): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
 - Dichiarazione a firma del titolare (*o di persona munita dei necessari poteri*) indicante il nominativo del responsabile operativo;
 - **versamento dell'imposta sostitutiva di bollo ex art.18 co.10 del Codice.**

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario – ivi compresa l'ipotesi di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula - può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Ai fini della stipula, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA così come previsto al paragrafo 2.1..

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dall'art.53 del D.Lgs..n. 50/2016

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Salerno. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Campania -Salerno indirizzo Piazzetta S. Tommaso d'Aquino n. 3 -Salerno. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla stazione appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Rup